

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000604	31.05.2017
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

ESITO AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LA
DURATA DI MESI 12 A POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELL'AREA MEDICA E
DELLE SPECIALITA' MEDICHE – DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA
STRUTTURA COMPLESSA DI PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che con deliberazioni n.290 del 16.3.2017 e n.453 del 20.4.2017, e per le motivazioni in esse contenute, è stata disposta l'indizione di avviso pubblico per titoli e

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

colloquio per la costituzione di rapporto di lavoro autonomo a n.1 posto di Dirigente Medico dell'area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, per la durata di mesi 12 e con impegno orario settimanale pari, di norma, a n.30 ore, con un compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad Euro 25,00 per prestazioni di supporto alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio, di garantire la continuità assistenziale ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e le qualità delle prestazioni erogate rispettando i tempi di attesa dei vari codici di gravità;

Rilevato che alla scadenza del sopra citato avviso (10.5.2017) hanno presentato domanda le seguenti candidate:

- Dr.ssa Domenica Gabriella Caridi, nata a Reggio Calabria il 25.3.1969, in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di che trattasi in conformità a quanto previsto dal DPR 483/97;
- Dr.ssa Vittoria Ermocida, nata a Badolato Marina il 16.02.1955, non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando (specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza ovvero in disciplina equipollente od affine oppure titolarità dei requisiti previsti dagli artt. 56 e 74 del DPR 483/1997 oppure il possesso di specializzazione dell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche e/o dell'area medica e delle specialità mediche) e pertanto non ammessa alla procedura di selezione;

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice - nominata con deliberazione n. 290 del 16.3.2017 - riunitasi in data 25.5.2017 nel quale sono registrati gli atti e le operazioni relativi alla succitata procedura e da cui si evince l'idoneità conseguita dalla Dr.ssa Domenica Gabriella Caridi, con il punteggio di 53,39/100 (di cui 52 punti per il colloquio e 1,39 per i titoli);

Visti i contenuti:

- dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.L.vo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, laddove si prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata competenza, anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità mediante procedure comparative pubbliche;
- della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 dell'11.3.2008 recante le indicazioni operative in tema di collaborazioni esterne dettate dalla legge n.244/2007 in merito agli obblighi di pubblicazione degli elementi essenziali del contratto;
- della DGR n. IX/3822 del 25.7.2012 che stabilisce che gli incarichi esterni, di cui all'art. 7 del D.L.vo 165/01, possono essere conferiti previa formale rilevazione

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- della carenza interna (che può consistere o nella mancanza di professionalità o nell'eccessivo carico di lavoro del personale) attestata per iscritto dal dirigente responsabile, per la realizzazione di specifici progetti ed in coerenza con la natura e le finalità dei progetti medesimi;
- della DGR n. X/1185 del 20.12.2013 che prevede la possibilità per le Aziende del SSR di attivare contratti atipici e di consulenza esclusivamente per il personale sanitario e per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area dell'emergenza-urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico, fatte salve le spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
 - del Decreto Legislativo n.81/2015 così come modificato dal Decreto Legge n. 244/2016 convertito, con modificazioni, in legge n.19 del 27 febbraio 2017;

Richiamato l'art. 27 quater della Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i. in base al quale "Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma....;

Visto il disciplinare d'incarico all'uopo redatto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che qui si approva;

Precisato, inoltre, di riservare a questa Amministrazione la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle sopra elencate in funzione delle annuali regole regionali di sistema e/o di altre disposizioni nazionali e regionali cogenti, anche in considerazione dell'attuazione della Legge Regionale n.23/2015 e dei contenuti del Decreto Legislativo n.81/2015 così come modificato dal D.L. 244/2016;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 30/05/2017, registrata al progressivo n.654 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di conferire incarico libero professionale, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., in qualità di Dirigente Medico dell'area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

d'Urgenza, alla Dr.ssa **Domenica Gabriella Caridi**, per la durata di 12 mesi e con impegno orario settimanale pari, di norma, a n.30 ore, cui corrisponderà un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad Euro 25,00;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di dare atto che alla data del 10.5.2017 - scadenza dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per la costituzione di rapporto di lavoro autonomo a n.1 posto di Dirigente Medico dell'area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, per la durata di mesi 12 e con impegno orario settimanale pari, di norma, a n. 30 ore, cui corrisponderà un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad Euro 25,00 per prestazioni di supporto alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio - sono pervenute le domande delle seguenti candidate:

- Dr.ssa **Domenica Gabriella Caridi**, nata a Reggio Calabria il 25.3.1969, in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di che trattasi in conformità a quanto previsto dal DPR 483/97;
- Dr.ssa **Vittoria Ermocida**, nata a Badolato Marina il 16.02.1955, non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando (specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza ovvero in disciplina equipollente od affine oppure titolarità dei requisiti previsti dagli artt. 56 e 74 del DPR 483/1997 oppure il possesso di specializzazione dell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche e/o dell'area medica e delle specialità mediche) e pertanto non ammessa alla procedura di selezione;

2° - di approvare il verbale relativo all'avviso pubblico sopra indicato, redatto e sottoscritto in data 25.5.2017 dalla Commissione Esaminatrice nominata con Deliberazione n.290 del 16.3.2017 ed acquisito agli atti, da cui si evince l'idoneità conseguita dalla Dr.ssa **Domenica Gabriella Caridi** con il punteggio complessivo di 53,39/100;

3° - di conferire alla Dr.ssa **Domenica Gabriella Caridi** - nata a Reggio Calabria il 25.3.1969 - incarico libero professionale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.L.vo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Dirigente Medico dell'area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per la durata di 12 mesi alle condizioni tutte contenute nel disciplinare d'incarico approvato quale parte integrante e sostanziale della presente

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

deliberazione, in conformità alle previsioni di cui all'avviso pubblico approvato con deliberazione n.290/2017 e descritte al precedente punto 1) e successiva deliberazione n.453/2017;

4° - di precisare che il rapporto libero professionale in questione non configura in alcun modo vincoli di subordinazione, deve rispettare le condizioni tutte contenute nel disciplinare d'incarico e trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2230 e segg. del Codice Civile;

5° - di riservare a questa Amministrazione la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle elencate al precedente punto 1) e riportate nel disciplinare d'incarico in funzione delle annuali regole regionali di sistema e/o di altre disposizioni nazionali e regionali cogenti, anche in considerazione dell'attuazione della Legge Regionale n.23/2015 e dei contenuti del Decreto Legislativo n.81/2015 così come modificato dal D.L. 244/2016;

6° - di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 mediante pubblicazione sul sito web aziendale;

7° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 36.750,00.=, oltre ad eventuali spese di bollo a carico dell'Ente e sarà registrato come segue (sottobudget 2017001069):

- per € 18.000,00 al conto 704125011 "Consulenze Sanitarie Dirigenza Medica da Privato" – sottobudget 2017001069 - del Bilancio - anno 2017,
- per € 18.750,00 al conto 704125011 "Consulenze Sanitarie Dirigenza Medica da privato" – sottobudget 2017001069 – del Bilancio – anno 2018;

8° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI PRONTO

SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO

T R A

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona – partita IVA/codice fiscale n. 03510190121 - di seguito più brevemente denominata "Azienda", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Giuseppe Brazzoli, in esecuzione della delibera n. del ;

E

La Dr.ssa Caridi Domenica Gabriella, nata a Reggio Calabria il 25/03/1969 e residente a Reggio Calabria in Via Vico Vitetta n. 28 codice fiscale: CRDDNC69C65H224V – di seguito più brevemente denominata "professionista",

PREMESSO CHE

1. è esigenza dell'Azienda avvalersi di personale, per un periodo di tempo limitato, con conoscenze specifiche per prestazioni di supporto alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;
2. l'Azienda ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già presenti per rispondere adeguatamente alle richieste derivanti dall'attività della sopracitata Struttura;
3. è stata indetta specifica procedura ad evidenza pubblica a cui il professionista ha partecipato, esplicitando la disponibilità a prestare la propria attività professionale da destinare a prestazioni di supporto alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

0604 31 MAG 2017

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Conferimento dell’incarico.

L’Azienda conferisce alla Dr.ssa Domenica Gabriella Caridi, che accetta, l’incarico libero professionale di Dirigente Medico dell’area medica e delle specialità mediche – disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per prestazioni di supporto alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio. Per l’esercizio del presente incarico è necessaria l’iscrizione all’albo professionale tenuto dall’Ordine dei Medici e Chirurghi. Tale requisito deve permanere per tutta la durata dell’incarico.

Art. 2 – Natura giuridica.

L’incarico costituisce rapporto di lavoro autonomo; ha natura libero professionale e come tale non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l’Azienda, essendo in particolare sottratto a vincolo di subordinazione.

ART. 3 – Durata del contratto.

Il presente contratto ha decorrenza dal _____ e validità sino al _____, fatta salva la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi in qualsiasi momento a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di 60 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte del professionista, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno quantificato in un importo pari a quello del compenso lordo corrispondente al periodo di mancato preavviso (calcolato sul monte ore settimanale di n. 30 ore).

ART. 4 – Periodo di prova.

Il professionista sarà sottoposto ad un periodo di prova di due mesi, decorso il quale, in assenza di valutazione negativa da parte del Direttore della Struttura Complessa di Pronto

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, l'incarico si intenderà confermato per tutta la durata di cui all'art. 3.

ART. 5 – Obblighi del professionista.

Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto -non potendosi avvalere di sostituti e ausiliari- adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.

Il professionista si atterrà alle indicazioni impartite Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio.

Il professionista deve prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida e agli standard internazionali nonché alle prescrizioni ed ai protocolli regionali ed aziendali.

Il professionista dovrà inoltre attenersi al modello organizzativo adottato dall'Azienda ed alle procedure e protocolli in uso.

Nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli, l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito.

Il professionista si impegna ad una corretta e puntuale compilazione e tenuta della cartella clinica (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali), oltre che dei referti e delle risultanze diagnostiche. Il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze della cartella clinica potrà legittimare l'Azienda ad agire per il risarcimento danni.

Il professionista si impegna altresì ad operare in conformità alle vigenti disposizioni normative e ad osservare le norme di Deontologia Medica ed Etica Professionale, le

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, ed i regolamenti aziendali.

Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi enunciati nel Codice di Comportamento nonché nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione così come deliberato ed adottato dall'Azienda ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

A tal fine, il Professionista dichiara di aver preso visione e conoscenza di tutta la predetta documentazione (consultabile sul sito "www.asst-valleolona.it") e di obbligarsi a rispettarla e farla rispettare.

La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione a carico del Professionista di sanzioni ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 del D.Lgs. 39/2013 nonché del D.P.R. 62/2013, provvedimenti tutti così come richiamati dai Codici e Piani Aziendali di cui al precedente comma, costituirà in ogni caso grave inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e seguenti del c.c.; senza pregiudizio di ogni ulteriore ed eventuale azione di rivalsa per tutti i danni morali, materiali, all'immagine od altro che dovessero verificarsi a carico dell'Azienda.

Il professionista prende atto inoltre che è suo preciso obbligo di legge prendere conoscenza anche del Programma per la Trasparenza che l'Azienda, nell'ottica dell'informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha messo a disposizione sul sito istituzionale (www.asst-valleolona.it) nelle sezioni dedicate (ad esempio: Amministrazione trasparente) e si impegna altresì a rispettare quanto ivi previsto.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Nell'ambito dei generali impegni a suo carico, il professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 6 – Responsabilità del professionista e Polizza assicurativa.

Il professionista si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'Azienda.

Il professionista è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. E' inoltre ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.

Il professionista si impegna, a copertura dei relativi rischi, e con oneri a proprio carico, a stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze assicurativa annuali sulla responsabilità civile, professionale e per gli infortuni.

La stipulazione della polizza di cui sopra ed i successivi rinnovi della stessa dovranno essere adeguatamente documentate dal professionista mediante consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento all'Azienda, specificando che la mancata consegna di tali documenti determinerà la risoluzione immediata del presente contratto, senza alcun obbligo di preavviso né di risarcimento.

ART. 7 – Monte ore.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

L'attività di cui al precedente art. 1 comporterà da parte del professionista un impegno orario settimanale pari a 30 ore per complessive ore 1470/anno, da definirsi d'intesa con Direttore della S. C. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio.

ART. 8 – Corrispettivo.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1, l'Azienda si impegna a corrispondere al professionista un compenso lordo onnicomprensivo di Euro 25,00 per ora, al lordo degli oneri a carico dell'Azienda e delle ritenute di legge, in esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

Resta inteso che la mancata effettuazione del monte ore mensile indicato al precedente art. 7 darà luogo alla proporzionale e contestuale riduzione del compenso.

Detto compenso sarà corrisposto mensilmente dall'Azienda dietro presentazione da parte del professionista di apposita nota riassuntiva degli orari e delle attività effettuate, controfirmata dal Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio e per benestare e conferma, dalla Direzione Medica di competenza nonché di corrispondente fatturazione da parte del professionista stesso.

Il professionista deve fornire a questa ASST dichiarazione di regolarità contributiva ex legge n. 98/2013, tracciabilità dei flussi ex legge n. 136/2010, pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ex DPR n. 602/73 e successive introduzioni e /o modifiche.

La mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva entro 20 giorni dalla stipula del contratto comporterà la risoluzione d'ufficio del presente contratto di lavoro autonomo in adesione a quanto previsto dall'art.31 del D.L. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013.

ART. 9 – Risoluzione del contratto.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Fatta salva l'eventuale responsabilità civile, penale ed amministrativa, la mancanza del possesso di uno dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico comporta la risoluzione del presente contratto, senza preavviso.

Oltre che per la violazione degli obblighi statuiti espressamente, il rapporto professionale si risolverà – con decorrenza immediata senza obbligo di risarcimento del danno – per ogni altra ipotesi di giusta causa oltreché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

In particolare, qualora in qualsiasi momento il professionista si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento al Codice di Deontologia Medica, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza, l'Azienda può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 10 – Richiamo alle disposizioni vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alle norme previste dal Codice Civile, richiamando espressamente le disposizioni di cui gli articoli da 2229 e segg. del codice civile.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali e sensibili da parte del professionista.

Il professionista si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento delle attività professionali ed in particolare quelle connesse alle funzioni specifiche.

L'incaricato al trattamento è tenuto ad effettuare trattamenti di dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento, tutte riportate nel documento "Allegato Beta" che fa parte integrante e sostanziale del

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

presente contratto e che devono intendersi accettate e sottoscritte dalla S.V. con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 12 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e consenso al trattamento dei dati del professionista.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente contratto. L'informativa è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione "Privacy".

Il professionista, acquisite le informazioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati in relazione al presente contratto.

ART. 13 – Risoluzione controversie.

Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, si procederà secondo le norme vigenti, specificando che è competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 14 – Registrazione contratto.

Il presente atto, composto da n. 8 pagine, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Arsizio,

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

IL PROFESSIONISTA
(Dr.ssa Domenica Gabriella Caridi)

0604 31 MAG 2017